



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

GAB/2005/6758/301

29 LUG. 2005

## DIRETTIVA

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

A TUTTI GLI UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

**OGGETTO:** Applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Unità destinate alla nautica da diporto.

Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 ha attuato la direttiva in oggetto con l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano i porti dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta degli stessi rifiuti e residui (*art. 1.1*).

Lo stesso decreto annovera nel proprio ambito di applicazione anche le unità da diporto (*art. 3.2.a*), e pone dunque a carico di queste gli obblighi connessi alla produzione dei rifiuti di bordo.

Una attenuazione di tali obblighi è però prevista per le unità omologate per un massimo di dodici passeggeri: queste ultime non sono tenute all'obbligo della notifica sui rifiuti da conferire (*art. 6.4*), sono sottoposte ad un regime diverso di controlli (*art. 11.5*), godono di tariffe più favorevoli (*art. 8.4*), sono soggette ad un trattamento sanzionatorio meno afflittivo (*art. 13.4*).

D'altra parte la produzione dei rifiuti di bordo, comprensiva anche delle acque reflue, è dallo stesso decreto riferita all'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78 (*art. 2.1.c*).

L'imminente entrata in vigore del nuovo annesso IV del Protocollo 1978 (sulla prevenzione degli inquinamenti da liquami prodotti dalle navi) alla citata convenzione Marpol 73/78, prevista per il 1° agosto 2005 nel rispetto della distinzione operata fra navi nuove ed esistenti, costituisce anche innovazione del contesto normativo comunitario, stante il richiamo, contenuto nel nuovo articolo 2 della direttiva 59/2000/CE (modificata dalla successiva 2002/84/CE), al testo della convenzione "di volta in volta in vigore".

Si ravvisa pertanto la necessità - in vista dell'iniziativa che l'Italia assumerà in sede europea per l'adeguamento delle norme comunitarie a quelle emanate dall'IMO - di formulare disposizioni sul trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore a 15 persone.

Tali unità, per la loro più ridotta potenzialità inquinante, non sono espressamente contemplate dal nuovo annesso IV della Marpol, il quale tuttavia consente alle navi omologate per un maggior numero di persone - sia pure a determinate e severe condizioni - di effettuare scarichi in mare dei liquami di bordo.

Alla luce dell'emananda nuova disciplina internazionale (ed in considerazione di quanto disposto da decreto legislativo n. 436 del 14.08.1996, attuativo della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto, nonché delle norme tecniche emanate a prevenzione dell'inquinamento marino da liquami di bordo) nel rispetto della scala di impatto ambientale disegnata dalla convenzione si dispone pertanto:

1. che sia esteso a tutte le unità da diporto il divieto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite dalle spiagge frequentate dai bagnanti fissato nelle singole ordinanze delle Autorità marittime;
2. che - fino alla piena attuazione dell'annesso IV della Marpol - tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possano effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Alle unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone si applica invece la normativa Marpol a decorrere dal 1° agosto 2005.

Si invitano codeste Autorità marittime ad emanare ordinanze che - oltre a riprodurre le presenti disposizioni per la loro piena ed urgente attuazione già nel corso della corrente stagione balneare - pongano eventuali norme locali di dettaglio per la individuazione specifica delle aree di mare ove i divieti sopra enunciati debbano trovare attuazione.

IL MINISTRO

d